Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2775

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice GERMONTANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2011

Misure per favorire lo sviluppo del lavoro a distanza

TIPOGRAFIA DEL SENATO (225)

ONOREVOLI SENATORI. – Pur essendo annunciata da anni, anche da leggi-delega (l'ultima è quella contenuta nella legge 4 novembre 2010, n. 183) non è mai stata approvata una disciplina organica e incentivante sul telelavoro nel settore privato.

Esistono riferimenti in leggi regionali e in alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) ma si tratta sempre di norme sporadiche che non hanno determinato un cambiamento nel modo di organizzare il lavoro.

Da ultimo, il protocollo d'intesa «Azioni e sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro» firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dalle parti sociali il 7 marzo 2011 fa esplicito riferimento alla possibilità dell'impiego del telelavoro, anche misto, in periodi con maggiori esigenze di conciliazione.

Ed è proprio in questa direzione che – riteniamo – occorre intervenire, ovvero introdurre il «telelavoro anche in forma mista», ovvero la possibilità di lavorare in una sede diversa dal proprio ufficio solo uno o due giorni alla settimana senza bisogno di una novazione del contratto di lavoro, ma mantenendo quello in essere e semplicemente aggiungendo un accordo tra impresa e lavoratore che ne regolamenti i contenuti.

Siamo convinti che tale modello potrebbe essere molto appetibile sia per le imprese (riduce i costi aziendali in quanto diminuisce il numero di presenze fisse in ufficio), sia per i lavoratori che possono conciliare le proprie esigenze personali con quelle lavorative, sia per le istituzioni, perché risolve in parte i problemi da congestionamento nei centri urbani (comporta l'alleggerimento del traffico del centro città, favorisce il recupero delle zone periferiche).

Per alcuni profili lavorativi non è sempre necessaria la presenza fisica in azienda.

Con i mezzi informatici moderni oggi è già in uso prestare la propria attività in luoghi distanti dalla sede di lavoro. Quello a cui stiamo pensando è un tipo di prestazione composita, in parte svolta in azienda in parte svolta in remoto.

Tuttavia queste modalità devono essere disciplinate in linea generale da una legge, rinviate ai CCNL per un adattamento al settore e poi declinate tra azienda e lavoratore con un accordo scritto, per evitare contrasti e divergenze nell'applicazione.

Intendiamo sottolineare che il lavoro a distanza non deve essere solo un appannaggio della componente femminile della forza-lavoro, ma una grande opportunità per tutti, quindi anche per gli uomini.

Quanto alle aziende, esse vanno incoraggiate ad adottare un diverso modo di valutare la prestazione dei propri dipendenti.

È chiaro che il lavoro svolto in azienda è più agevolmente controllabile. Ma se l'organizzazione del lavoro fosse sempre più orientata al risultato e alla qualità della prestazione, la presenza fisica non sarebbe sempre necessaria.

Ecco perché riteniamo che una legge sul telelavoro finirebbe per valorizzare il merito e i risultati e non la quantità di ore di lavoro prestate in ufficio.

Sul piano finanziario va detto anche che una normativa sul telelavoro che comporti incentivi statali per le aziende, non subito, ma nel medio-lungo periodo comporterà un autofinanziamento, perché i maggiori costi dovuti agli incentivi statali saranno compensati dal risparmio di risorse pubbliche dovute ai danni da *stress*, malattie, inquinamento, e così via.

Passando dalle finalità ai contenuti, il disegno di legge disciplina in dettaglio la fattispecie lavorativa del telelavoro, i diritti e i doveri del telelavoratore, le modalità di svolgimento, i controlli e così via.

Si dà ampia libertà ai contenuti degli accordi tra azienda e lavoratore, che devono essere stipulati nell'ambito di una disciplina generale contenuta nei CCNL.

Il telelavoratore gode degli stessi diritti degli altri lavoratori subordinati (in termini di sicurezza, informazione) ma ha anche il dovere di riservatezza su tutte le informazioni derivanti dall'uso delle apparecchiature messe a disposizione dalla propria azienda.

Gli incentivi previsti riguardano la possibilità, per le imprese che utilizzano tale fattispecie di lavoro, di aumentare la parte variabile della retribuzione spettante ai telelavoratori, compensata da una riduzione della retribuzione fissa; inoltre viene data alle aziende la possibilità di poter versare meno contributi sulla parte premiale.

Le aziende quindi beneficiano di una doppia diminuzione di costi: minori costi fissi per la riduzione delle presenze fisiche e una minore contribuzione sulla retribuzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità della legge)

1. La presente legge individua i criteri e le modalità per la disciplina del telelavoro come strumento di:

a) crescita dell'occupazione;

b) conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

c) assistenza e cura di familiari;

d) conciliazione tra lavoro e cure sanitarie;

e) agevolazione per sopravvenute condizioni di disabilità che riducono la possibilità di locomozione;

f) riduzione dell'inquinamento e dei pericoli derivanti dal traffico automobilistico e dei trasporti pubblici;

g) riduzione dello *stress* psico-fisico;

h) decongestionamentio dei centri urbani e rivitalizzazione dei quartieri;

i) innovazione organizzativa e tecnologica e aumento della produttività e della competitività delle imprese;

l) valorizzazione del merito della prestazione lavorativa.

Art. 2.

(Nozione di telelavoro e rinvio alla contrattazione collettiva)

1. Il telelavoro costituisce una forma alternativa delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell'azienda mediante l'impiego di strumenti telematici.

2. La prestazione lavorativa del telelavoratore si svolge nell'ambito di un contratto di lavoro subordinato, su base volontaria, pre-

vio accordo scritto con il proprio datore di lavoro, che contiene le informazioni e le modalità necessarie per il relativo svolgimento, tra cui la durata, l'orario di lavoro e la cadenza della presenza del telelavoratore in azienda.

3. Il telelavoro può essere svolto anche saltuariamente da un lavoratore subordinato.

4. Il rapporto di telelavoro di cui al comma 5 è reversibile per entrambe le parti; la reversibilità del rapporto può avvenire da parte del datore di lavoro solo per gravi motivi e con un preavviso di tre mesi.

5. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori disciplinano in una apposita sezione il rapporto di telelavoro sulla base delle indicazioni contenute nella presente legge.

6. In caso di mancata applicazione della previsione di cui al comma 5 si applicano ai telelavoratori le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili agli altri lavoratori subordinati per quanto compatibili con le modalità del telelavoro.

7. I contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 5 disciplinano altresì le modalità con cui i lavoratori subordinati possono lavorare saltuariamente al di fuori dei locali aziendali con l'impiego di strumenti telematici.

Art. 3.

(Diritti del telelavoratore)

1. Il telelavoratore ha diritto:

a) ad un collegamento telematico con la sede del datore di lavoro con possibilità di ricevere ed inviare messaggi;

b) alla riservatezza delle comunicazioni ricevute e inviate, ai sensi della normativa vigente;

c) a ricevere le medesime informazioni acquisite dagli altri dipendenti dell'azienda sulle materie individuate dai contratti collet-

tivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori;

d) a ricevere i medesimi incentivi all'occupazione, incentivi fiscali o di sostegno al reddito previsti per gli altri lavoratori dipendenti dell'azienda;

e) a ricevere l'aggiornamento e la formazione professionale a lui necessari.

Art. 4.

(Dovere di riservatezza)

1. Il telelavoratore mediante l'accordo scritto di cui all'articolo 2, comma 2, si impegna al rispetto degli obblighi di segretezza per tutte le informazioni derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature messe a disposizione dall'azienda.

Art. 5.

(Sicurezza sul lavoro)

1. Il datore di lavoro è responsabile della tutela e della sicurezza del lavoratore ai sensi della normativa vigente. Nell'accordo scritto di cui all'articolo 2, comma 2, sono specificate le direttive alle quali deve attenersi il telelavoratore.

2. Il datore di lavoro informa il telelavoratore della normativa e delle direttive aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e può disporre ispezioni nel domicilio del telelavoratore previo avviso e con il suo consenso, al fine di verificare la corretta applicazione delle direttive aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 6.

(Controllo a distanza)

1. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare verifiche a distanza sull'attività svolta

dal telelavoratore in deroga all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Tali controlli devono essere svolti nell'ambito dell'orario di lavoro stabilito nell'accordo scritto di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 7.

(Incentivi per le aziende)

1. In via sperimentale, per il triennio 2011-2013, i contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano la possibilità di concedere alle aziende:

a) una riduzione degli elementi retributivi pari al 5 per cento compensata da un apposito premio al raggiungimento di determinati obiettivi concordati tra lavoratore e datore di lavoro per il periodo di lavoro svolto in modalità di telelavoro;

b) una riduzione della contribuzione dovuta dal datore di lavoro annualmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sul premio di cui alla lettera *a)* pari al 2 per cento della retribuzione lorda annua spettante al telelavoratore per la durata del rapporto di lavoro;

c) una riduzione dei premi assicurativi, a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il telelavoratore pari all'1 per cento.

2. Al telelavoratore sono riconosciuti, ai fini previdenziali, contributi figurativi nella misura prevista dalla legislazione vigente per tutta la durata dell'incentivo di cui al comma 1, lettera *b)*.

3. L'incentivo di cui al comma 1, lettera *b)*, si applica in aggiunta alle riduzioni contributive già spettanti alla generalità dei lavoratori dipendenti.

Art. 8.

(Razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei ministri e vicepresidente del Consiglio dei ministri; *b)* Ministri e vice ministri; *c)* sottosegretari di Stato; *d)* primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana; *e)* presidenti di autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 20 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

2. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e comma 2, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011 e a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede a valere su quota parte dei risparmi derivanti dall'applicazione di cui all'articolo 8.

€ 1,00